

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2546

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO**

*Presentata il 5 aprile 1988*

**Disciplina transitoria delle attività istruttorie  
per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGI ! — A seguito del *referendum* dell'8-9 novembre 1987 i deputati del gruppo liberale si erano preoccupati fin dal 27 novembre successivo di presentare una proposta di legge ordinaria (n. 1982) per evitare che si determinasse un vuoto normativo a seguito dell'abrogazione — sia pure dilazionata al 7 aprile 1988 — delle norme della legge 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, caducate dal voto popolare. Si era scelta la via della proposta di legge ordinaria per la realistica considerazione che, nell'impossibilità di approvare una legge di rango costituzionale nei ristretti tempi disponibili, fosse comunque necessario varare una normativa-ponte che, tenendo conto quanto più possibile della volontà espressa dall'elettorato nel *referendum*, restasse tuttavia nell'ambito della disciplina costituzionale vigente e potesse quindi entrare immediatamente

in applicazione, così consentendo di portare avanti i procedimenti in questione e lasciando comunque aperta la strada a successivi e più radicali interventi di revisione costituzionale.

La Camera ha tuttavia preferito affrontare direttamente l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale, accantonando la proposta liberale di legge ordinaria. Con il risultato che si è arrivati al termine in cui diviene effettiva l'abrogazione della precedente disciplina senza che se ne sia predisposta una nuova, e mentre l'accidentato *iter* parlamentare della progettata legge di revisione costituzionale sulla materia appare ancora assai lontano dalla sua conclusione. Le conseguenze appaiono aberranti per uno Stato di diritto: poiché il *referendum* non ha fatto venire meno, né poteva far venire meno, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, di cui all'articolo

12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come giudice esclusivo per i reati ministeriali e presidenziali, quest'ultima conserva la funzione di predisporre e presentare al Parlamento in seduta comune una relazione per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione senza tuttavia disporre degli strumenti per istruire le relative indagini nei modi e con le garanzie previsti dal codice di procedura penale; nessun'altra autorità giudiziaria ha il potere di eseguire tali indagini né di attivare procedimenti relativi ai reati in questione, i quali in queste condizioni potrebbero addirittura finire per risultare imperseguibili; né appare ipotizzabile che sia lo stesso Parlamento in seduta comune a trasformarsi in organo istruttorio, sia per l'insopportabile intasamento che ne deriverebbe per le attività parlamentari, sia per la evidente inattitudine strutturale e funzionale di quell'organo allo svolgimento di funzioni siffatte.

In queste condizioni, per evitare l'insorgere di una totale paralisi del sistema previsto dalla Costituzione per il perseguimento di reati di grande rilevanza sociale e politica, sembra a questo punto indispensabile varare immediatamente una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione dei procedimenti iniziati ed eventualmente l'attivazione di altri, in attesa dell'approvazione del progetto di legge costituzionale in corso di esame da parte delle Camere e della conseguente attribuzione dei procedimenti *de quo* alla cognizione della magistratura ordinaria.

A questo intento si ispira la presente proposta di legge, che si propone di prestare il dovuto ossequio alla inequivoca

volontà popolare, manifestatasi attraverso il voto referendario, e di anticipare parzialmente i contenuti della futura regolamentazione, nei limiti consentiti dalla loro compatibilità con il vigente quadro costituzionale. La proposta si limita a consentire alla Commissione di richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria — identificata nel procuratore della Repubblica competente per territorio — il compimento degli atti istruttori che la Camera stessa reputi eventualmente necessari per lo svolgimento delle sue funzioni referenti nei confronti del Parlamento in seduta comune ai fini della deliberazione della messa in stato d'accusa.

È evidente che per ogni altro aspetto, nel periodo transitorio, i procedimenti in questione saranno regolati dalla normativa vigente, quale risulta dalle norme costituzionali e dalle norme ordinarie non abrogate dal voto referendario. I proponenti sono consapevoli di non configurare così una nuova disciplina organica e funzionale della materia (qual è invece delineata nella già ricordata proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 1982); ma questo proponimento, per i motivi già detti, esula dai fini della presente proposta di legge. Al punto in cui sono le cose, la preoccupazione dei proponenti è soltanto quella di evitare il vuoto normativo, con una agile disciplina transitoria, volutamente limitata ad un solo punto — anche se il più rilevante — sulla quale si augurano sia più facile raggiungere quel generale consenso che è necessario per pervenire ad una immediata approvazione, oggi indispensabile per insopprimibili esigenze generali dell'ordinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, quando le sia trasmesso dal Presidente della Camera un rapporto, un referto o una denuncia relativa ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, richiede il compimento degli atti di istruzione che reputi necessari, ai fini della presentazione della relazione al Parlamento in seduta comune, al procuratore della Repubblica competente per territorio.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.